

Legge regionale 31 marzo 2006 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

Art. 10

(Funzioni dei Comuni)(1)(2)

1. I Comuni sono titolari della funzione di programmazione locale del sistema integrato, delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione del sistema locale di interventi e servizi sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla vigente normativa statale e regionale e in particolare:

- a)** garantiscono l'erogazione dei servizi e delle prestazioni facenti parte del sistema integrato;
- b)** determinano gli eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione;
- c)** definiscono le condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;
- d)** esercitano le funzioni relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- e)** coordinano i programmi, le attività e i progetti dei soggetti privati operanti in ciascun ambito territoriale;
- f)** concorrono alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale.

2. I Comuni esercitano le funzioni di programmazione locale attraverso i Piani di zona e concorrono alla programmazione regionale con le modalità previste dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

3. Nell'esercizio delle funzioni di programmazione, i Comuni promuovono il concorso e agevolano il ruolo dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56 ter, comma 9, L. R. 26/2014 nel testo modificato da art. 28, comma 1, L. R. 20/2016